

17675/2016

n SENT.
n. 10127/16 Cron.
n I.G.
n. 17352/16 rep.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

- - ottava sezione civile - -
in persona del giudice monocratico Elen Fulgenzi

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 57466/2014 del Ruolo Generale degli affari contenziosi

TRA

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Primavera, per delega a margine dell'atto di citazione ed elett. domiciliato presso il suo studio in Roma, via Nomentana n. 909,

- attore -

E

ENI SPA divisione Gas & Power, (codice fiscale 00484960588) in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1, 00144 Roma

- convenuta -

Oggetto: risarcimento danno da inadempimento contratto di somministrazione

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 15 settembre 2014 alla ENI SPA divisione Gas & Power ██████████ esponeva di essere titolare di un impianto di fornitura di gas, presso il proprio appartamento sito in Roma, Via ██████████. In data 25 gennaio 2011 l'Eni provvedeva a sostituire il contatore relativo alla suddetta fornitura di Gas n° 24959315 con il contatore n° 84615481. Successivamente, veniva recapitata la fattura n° 2011211 del 19/12/2011 (rif doc. 2) sulla quale veniva erroneamente riportato, quale consumo al momento del cambio del misuratore, il valore di m cubi 2.772 anziché di m cubi 1.752. In ragione di ciò l'attore si attivava, immediatamente, telefonando al numero verde 800900700 affinché l'ENI SPA divisione Gas & Power effettuasse la rettifica della fattura in oggetto, ricevendo ampie rassicurazioni da parte dell'operatore, il quale, sulla base dei dati in suo possesso, constatava l'errore e dichiarava l'equivoco risolto.

Nonostante le suddette convincenti rassicurazioni, per puro zelo, il sig. ██████████ si recava presso gli uffici dell'ITALGAS di Roma pretendendo e ottenendo dal responsabile copia

della documentazione comprovante l'errore di fatturazione (rif doc. 3), assicurandosi, così, che l'equivoco fosse stato effettivamente risolto. Senonché, in data 08/05/2012, del tutto inopinatamente, perveniva comunicazione urgente dalla INTELLCREDIT, con cui, quest'ultima, per conto dell'ENI, sollecitava il pagamento della suddetta fattura.

In ragione di ciò, il sig. ██████ contattava nuovamente il n. verde 800900700, il cui operatore, scusandosi, consigliava di non considerare la comunicazione della INTELLCREDIT, partita per errore in quanto il problema era stato risolto, internamente, successivamente all'affidamento del recupero del credito. Per maggior tranquillità, verso la fine del mese di maggio 2012, l'attore contattava di nuovo il numero verde 800900700 ed un altro operatore garantiva che il problema risultava definitivamente risolto, Tant'è che l'Eni continuava a fornire l'utente inviando le relative fatture, tutte pagate (rif doc. 5).

A distanza di quasi un anno e mezzo, senza alcun preavviso, perveniva da parte di ENEL SpA la comunicazione di attivazione di servizio di default, datata 15.10.2013, e notificata in data 5 novembre 2013, (rif doc. 6) nella quale, peraltro, si segnalava che il servizio in parola era stato attivato addirittura dal 08/2013, e ciò contrariamente a quanto previsto dall'art. 34.5 dell'Allegato A Delibera AEEG ARG/Gas 64/09, a mente del quale "L'FDd invia le comunicazioni di cui all'art. 34 (obblighi di comunicazione nei confronti del cliente finale) entro 15 giorni dalla data di inizio della fornitura del servizio di default".

Pertanto in data 7 novembre 2013 l'odierno attore, per mezzo del proprio difensore, procedeva a presentare un ulteriore reclamo nei confronti delle Società e di detta situazione dava avviso anche all'autorità l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas. A ciò faceva seguito in data 11 novembre 2013 la lettera di risposta dell' ENI con cui riconosciuto il proprio errore procedeva a posticipare al 30 aprile 2014 la scadenza della fattura erroneamente emessa (rif. doc. 8). In data 21 dicembre 2013 perveniva invece la risposta del Enel la quale asseriva la completa legittimità del proprio operato atteso che l'utente era "risultato inadempiente agli obblighi di pagamento nei confronti del precedente venditore".

In data 15 febbraio, si presentavano presso la dimora del sig. ██████ due incaricati della Snam Rete Gas - Italgas i quali riferivano di aver ricevuto l'incarico di procedere al distacco della fornitura di gas per l'utenza in oggetto. I suddetti signori non provvedevano al distacco poiché sprovvisti di autorizzazione di accesso ai locali dove si trovano i punti di alimentazione della rete del gas, da parte dell'Amministratore condominiale. Conseguentemente in data 17 febbraio 2014 l'attore, sempre per mezzo del predetto legale, procedeva per l'ennesima volta a diffidare le società in parola dal procedere all'illegittimo distacco della fornitura attesa la insussistenza dei presupposti necessaria a tale procedura

(rif doc. 11). In data 18 febbraio 2014, ancora una volta, Enel s.p.a. senza riscontrare in alcun modo le eccezioni formulate procedeva a ribadire la propria posizione, nonostante che da oltre 4 mesi la stessa era stata informata dell'illegittimità dell'attivazione del servizio di default (rif doc. 12). Sicché in data 21 marzo 2014 l'attore inoltrava apposito reclamo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (rif doc. 13), rimasta priva di riscontro. Da ultimo con comunicazione del 10 aprile 2014 (rif doc. 14) l'Eni Spa - divisione Gas & Power, comunicava la cessazione del contratto di somministrazione a far data dal 1° ottobre 2013.

Tenuto conto anche del pregiudizio imminente e irreparabile incombente sui propri diritti, l'attore proponeva, quindi, ricorso d'urgenza chiedendo di ordinare all'ENI SPA divisione Gas & Power: l'immediato ripristino da parte dell'ENI Gas & Power dell'erogazione della fornitura di gas dell'impianto relativo all'appartamento sito secondo le modalità ed alle condizioni vigenti anteriormente all'erronea ed illegittima attivazione del regime di Default; B) di desistere dalla imminente disattivazione della fornitura o, nell'ipotesi di intervenuta sospensione dell'erogazione, nelle more della presente procedura, di ripristinare l'erogazione della fornitura; C) nonché inibire il distacco della fornitura di gas dell'impianto relativo, il tutto con espressa riserva di azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti e subenti, anche in ragione delle condizioni economiche sfavorevoli applicabili con il regime di Default, conseguenti all'illegittima attivazione dello stesso.

Rimasta contumace l'Eni SpA divisione Gas & Power all'udienza del 15 luglio 2014 il Tribunale ordinava alla società convenuta, anche per il tramite della società distributrice Italgas, di desistere da ogni iniziativa volta alla disalimentazione fisica del punto di riconsegna di cui alla raccomandata del 3 febbraio 2014 prodotta in atti.

Veniva, quindi, introdotto il presente giudizio di merito nel quale l'attore chiede di *"Accertare e dichiarare: l'illegittimità della procedura di default adottata dalla convenuta per inesistenza e/o assenza e/o carenza dei relativi presupposti, la conseguente nullità e/o annullabilità della risoluzione contrattuale unilateralmente posta in essere dalla società convenuta, e per l'effetto: A) in via principale ordinare alla ENI SPA divisione Gas & Power, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1, 00144 Roma, l'immediato, ed ab origine, ripristino dell'erogazione della fornitura di gas dell'impianto relativo all'appartamento sito in Roma, Via [REDACTED] Roma, giusto contratto n. cliente [REDACTED] - PDR [REDACTED], secondo le modalità ed alle condizioni vigenti anteriormente all'erronea ed illegittima attivazione del regime di Default,*

con accollo della ENI SPA divisione Gas & Power di tutte le maggiorazioni conseguenti all'applicazione del servizio di default;

B) in via subordinata, condannare la ENI SPA divisione Gas & Power, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1, 00144 Roma, alla stipula con l'attore di un nuovo contratto di fornitura secondo le modalità ed alle condizioni vigenti anteriormente all'erronea ed illegittima attivazione del regime di Default, con accollo della ENI SPA divisione Gas & Power di tutte le maggiorazioni conseguenti all'applicazione del servizio di default; C) in ogni caso condannare la ENI SPA divisione Gas & Power, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Roma, piazzale Enrico Mattei n. 1, 00144 Roma, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (€ 2.754,79) e non patrimoniali (€ 20.000 + € 5.000) subiti e subenti dall'attore, siccome quantificati nei paragrafi 4.1., 4.2 e 4.3, o a diversa somma ritenuta di giustizia da liquidarsi anche secondo equità, oltre interessi come per legge. Con vittoria di spese del presente giudizio e di quello cautelare non liquidate in detta sede e quindi da liquidarsi contestualmente alle statuizioni di merito”.

All' udienza del 24 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione con i soli termini all'attore per il deposito della comparsa conclusionale, stante la contumacia della controparte.

L'azione è fondata nei limiti di cui si dirà .

L'inadempimento della società convenuta è relativo a più profili .

Il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), dell'Autorità per l'Energia ed il Gas, come espressamente indicato all'art. 2 dello stesso: a) disciplina la regolazione dei servizi di distribuzione e di vendita nei casi di morosità del cliente finale; b) definisce gli obblighi informativi in capo agli esercenti la vendita nei casi di cui alle precedente lettera a).

A mente dell' art. 4, rubricato “costituzione in mora del cliente finale” l'esercente la vendita è tenuto ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata, in cui devono essere almeno indicati il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento e il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'esercente la vendita provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di Chiusura del punto di riconsegna ; i costi delle operazioni di chiusura. Per cui solo in caso di morosità ed a seguito di inoltro della suddetta costituzione in mora, può essere richiesta la sospensione della fornitura e a mente dell'art. 5.2. lett. A. “La richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non può

essere presentata nel caso in cui non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4.1 nei modi ivi stabiliti”.

Ora , nella specie , l'attore ha dimostrato per un verso l'assenza di una propria morosità e per altro la mancanza di qualsiasi lettera di messa in mora .

La fattura n° 2011211 del 19/12/2011 , relativamente alla quale l'ENI sostiene che si sia verificata la morosità, in realtà risulta frutto di un errore posto in essere dalla stessa ENI, la quale al momento del cambio del misuratore riportava il valore di mc 2.772 anziché di mc 1.752. Il Giudicante esaminata la documentazione in atti rileva : nella e- mail inviata da [redacted] a [redacted] il 23 gennaio 2012 (doc. 3) si legge testualmente “ *Michele sul seguente PDR 0088111200391901 c'è stato un cambio esitato da Furio Vecchio Mis. 24959315 nuovo 8615481 . il vecchio segnava 1753 come da allegata damr e da sap però all'Eni è stata inviata , non so perché la lettura 2772, puoi scrivere ai sistemisti Sap per sapere qualcosa “* Ancora più esplicitamente con la lettera allegato 8 dell'11 novembre 2013 l'Eni in risposta alla lettera inviata dal legale dell'attore dichiarava “ *dalle verifiche eseguite la lettura di cambio del 9 febbraio 2011 pari a mc. 2772 non è coerente con il valore rilevato dalla società di distribuzione . Pertanto nelle fatture di prossima emissione considereremo la lettura rilevata dalla società di distribuzione pari a mc 1753 del 9 febbraio 2011 “*

D'altra parte a fronte delle produzioni avversarie non solo la società convenuta non ha contestato l'errore ma non ha neppure allegato o dimostrato una morosità rispetto ad altre bollette che potesse giustificare , prima la procedura di default e poi il distacco della fornitura , entrambe avvenute senza prima procedere all'obbligatoria costituzione in mora come sopra indicata.

Quanto al danno patrimoniale subito l'attore sostiene che lo stesso sarebbe dovuto al fatto che è da oltre un anno che sia ENEL che ENI gli mandano bollette per presunti consumi di gas relativi allo stesso periodo con la conseguenza che egli si trova a dover pagare per lo stessa fornitura e medesimi periodi sia le bollette dell'ENEL (rif doc 20), per un totale di € 818,90 che quelle dell'ENI, per un totale di € 1.935,89 (rif doc 21), il tutto ancora sotto minaccia di distacco dell'utenza. Chiede , pertanto ,la condanna di Eni al pagamento della somma di € 2.754,79, data dalla somma degli importi indicati .

Ad avviso del tribunale, tuttavia tale danno può dirsi provato solo con riferimento all'ingiusta procedura di default avviata in assenza di morosità e di lettera di messa in mora e non anche rispetto alle fatture inviate da Eni che non è provato che non corrispondano ai consumi effettivi .

Va poi riconosciuto anche il danno non patrimoniale richiesto. Tenuto conto dell'essenzialità del servizio prestato che implica che il distacco della fornitura avrebbe comportato l'impossibilità per l'attore di provvedere ai più elementari bisogni alimentari ed igienici propri e della propria famiglia, la ripetuta minaccia e il tentativo di distacco della fornitura accompagnati anche da false rassicurazioni sull'inesistenza della morosità e sulla immediata risoluzione del problema in realtà mai avvenuta, giustificano l'allegato stato d'ansia non qualificabile come mero disagio e, pertanto, l'esistenza di un danno non patrimoniale.

Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi "previsti dalla legge", e cioè, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.: (a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorchè privo di rilevanza costituzionale; (b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento; (c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati ex ante dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice (Cass., 11 novembre 2008, n. 26972 ;Cass._22.12.2015_n._25731).

Nella specie il lungo periodo per cui si è protratto l'ingiusto comportamento della società somministrante senza che la stessa abbia mai fornito all'utente comunicazioni esatte al fine di risolvere il problema, impongono la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale che può avvenire anche in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. nella misura di € 5.000.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14 tenuto conto anche della fase cautelare del giudizio

p.q.m.

definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie la domanda proposta dall'attore e, per l'effetto dichiara l'illegittimità della procedura di default adottata dalla convenuta per assenza dei relativi presupposti,

e condanna ENI SPA divisione Gas & Power, all'immediato ripristino dell'erogazione della fornitura di gas dell'impianto relativo all'appartamento sito in Roma, Via [REDACTED] [REDACTED] Roma, giusto contratto n. cliente [REDACTED] - PDR [REDACTED] secondo le modalità ed alle condizioni vigenti anteriormente all'erronea ed illegittima attivazione del regime di Default,

- condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 818,90 a titolo di danno patrimoniale e al pagamento della somma di € 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
- condanna la società convenuta alla rifusione alla società attrice delle spese del presente giudizio che liquida in € 1.800,00 per le fasi di studio ed introduttiva, € 1.500 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisoria oltre Iva e c.a.p. e rimborso forfetario spese generali ;

Così deciso in Roma il 10 settembre 2016

Il Giudice

Elena Fulgenzi



R. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot. Luca Isabella Corriero



Depositato in Cancelleria
Roma, il 24/9/2016



R. FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dot. Luca Isabella Corriero

